

## **SCRITTURA PRIVATA**

Tra

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.** con sede legale in Milano Via Pola n. 12/14, (P.IVA 05645680967) nella persona del suo Amministratore Delegato Dott. Gianantonio Arnoldi (di seguito "**CAL S.p.A.**")

E

**INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A.**, società interamente partecipata da Regione Lombardia, con sede in sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, (P.IVA 04119220962) nella persona del Direttore Generale Ing. Guido Bonomelli (di seguito "**IL S.p.A.**")  
Congiuntamente anche le "Parti"

### **PREMESSO CHE**

1. L'articolo 1, comma 296, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei relativi poteri di soggetto concedente e aggiudicatore inerenti la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, dell'Autostrada diretta Brescia Bergamo-Milano, della Tangenziale Est Esterna di Milano, da ANAS S.p.A. a un nuovo soggetto di diritto pubblico costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e da Regione Lombardia (o da soggetto da essa interamente partecipato);
2. Con DGR VIII 004091 del 14 febbraio 2007 Regione Lombardia ha individuato in Infrastrutture Lombarde S.p.A. il socio della costituenda società mista di cui all'articolo 1, comma 979 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;
3. In data 19 febbraio 2007 è stata costituita CAL S.p.A. — Concessioni Autostradali Lombarde - partecipata in quota paritetica da IL S.p.A. e da ANAS S.p.A.;
4. Al fine di ottimizzare la gestione delle commesse relative alle infrastrutture viarie ed ambientali che ha in carico, IL S.p.A. ha determinato di affidare la prestazione

di alcuni servizi tecnici (es. Responsabile Unico del procedimento, Direzione lavori, Direzione operativa, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, verifica progettazioni, individuazione di specifiche soluzioni/varianti progettuali, coordinamento studi specialistici, ecc.) ad un soggetto dotato dell'esperienza e del know how necessario per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto;

5. CAL S.p.A. possiede all'interno della propria organizzazione aziendale il know how, le strutture adeguate ed il personale specializzato per prestare i servizi di cui si necessita;
6. È interesse di CAL S.p.A. prestare i servizi oggetto del presente Contratto al fine di poter accelerare e migliorare l'attività di IL S.p.A., che ha interesse ad avvalersi del know how specialistico di CAL S.p.A.;
7. CAL S.p.A. ha determinato di erogare i servizi oggetto del presente Contratto e IL S.p.A. ha determinato a propria volta di avvalersi ed usufruire degli stessi, anche e prevalentemente, attraverso l'utilizzo di lavoratori di CAL S.p.A. in regime di distacco da disciplinarsi attraverso apposito accordo;
8. E' interesse di CAL S.p.A. fornire personale ad IL S.p.A. non solo in ragione della sussistenza tra le parti di un collegamento societario, ma anche per fare in modo che il proprio personale acquisisca esperienze ed adeguata formazione professionale anche in campi infrastrutturali diversi da quello strettamente autostradale;
9. Scopo delle parti è altresì quello di cooperare tra di loro al fine di realizzare l'interesse di natura pubblica comune ad entrambe, alla luce delle finalità statutarie di ciascuna di esse;
10. Obiettivo comune delle parti è quello svolgere le attività connesse alla

progettazione, realizzazione e gestione di opere di interesse pubblico, accrescendo il proprio know how in tali settori attinenti, in particolare, alle funzioni e ai poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore trasferiti da ANAS S.p.A a CAL S.p.A. per specifici tratti autostradali (art. 2.1 Statuto CAL S.p.A.) la cui attuazione potrà essere attuata attraverso appositi contratti di cooperazione che prevedono l'affidamento diretto da IL S.p.A a CAL S.p.A. dei servizi tecnici di cui al punto precedente 4 che non necessitano di ricorrere alla procedura ad evidenza pubblica;

11. In riferimento al punto che precede le parti dichiarano di possedere i requisiti di cui all'art. 5 comma 6 del D.LGS 50/2016 in ragione delle sussistenza delle condizioni in esso contenute.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 - PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

#### **ARTICOLO 2 - OGGETTO**

- 2.1 CAL S.p.A. si obbliga a fornire a IL S.p.A. i servizi elencati, in forma esemplificativa e non esaustiva, nel successivo articolo 3, nonché tutti gli altri servizi riconducibili alle aree descritte nel predetto articolo che IL S.p.A. dovesse necessitare.
- 2.2 A tal fine CAL S.p.A. metterà a disposizione la propria organizzazione in modo da garantire a IL S.p.A. la migliore gestione dei servizi.

#### **ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI**

CAL S.p.A. si impegna a erogare a IL S.p.A. il seguente servizio "Supporto alle

attività connesse alle commesse "Infrastrutture viarie ed ambientali", di cui alle Convenzioni sottoscritte tra Regione Lombardia ed IL S.p.A.

Il servizio comprende, tra le altre, l'espletamento delle seguenti attività:

- Supporto alla predisposizione della documentazione tecnica e contrattuale necessaria all'indizione e svolgimento delle procedure di gara;
- Controllo dello sviluppo delle progettazioni, effettuando le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti alla normativa vigente e alle prestazioni delle opere, la congruità dei costi, la coerenza con i documenti preliminari e con le progettazioni approvate e con le disponibilità finanziarie;
- Attività di RUP direzione lavori, CSE, DO, ispettore di cantiere, project manager;
- Attività di collaudo;
- Supporto nelle attività e funzioni proprie della stazione appaltante e di Direzione lavori;
- Supporto tecnico nelle relazioni con gli uffici di Regione Lombardia per le relative procedure di valutazione dei progetti;
- Attività di verifica delle progettazioni;
- Predisposizione degli atti necessari all'indizione della Conferenza di Servizi per l'approvazione dei Progetti;
- Supporto tecnico nelle attività di confronto con gli Enti Locali e i soggetti preposti al rilascio di eventuali autorizzazioni;
- Supporto e monitoraggio delle procedure di VIA;
- Curare l'espletamento di indagini specialistiche che si rendessero necessarie;
- Curare le attività necessarie per l'ottenimento, da parte dei competenti Enti Locali, Enti Pubblici e Privati, Amministrazioni e Organi Statali, delle approvazioni, autorizzazioni, cessioni, permessi e tutto quanto occorra per l'esecuzione ed

agibilità delle opere.

- Ogni altra attività connessa alla realizzazione ed alla gestione di infrastrutture viarie o ambientali o di supporto alle stesse.

#### **ARTICOLO 4 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.**

4.1 Le prestazioni di cui al punto precedente verranno fornite da personale di CAL S.p.A. in regime di distacco presso IL S.p.A., le cui modalità saranno disciplinate attraverso apposito accordo da sottoscrivere unitamente alla presente scrittura privata.

4.2 IL S.p.A. potrà, in ogni caso, affidare a CAL S.p.A. l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 3 mediante l'affidamento diretto delle stesse senza dover procedere alla procedura di evidenza pubblica.

E ciò in ragione del fatto che nel caso di specie sussistono le condizioni ed i presupposti per l'applicabilità dell'art. 5 comma 6 del D.LGS 18 aprile 2016 n. 50.

#### **ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVI**

5.1 IL S.p.A. a fronte dell'erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 3 si impegna a versare a CAL S.p.A. il corrispettivo conteggiato sulla base del puro costo sostenuto dalla Società per il dipendente coinvolto.

5.2 I corrispettivi di cui al precedente articolo 5.1. si intendono comprensivi di qualunque imposta o contributo applicabile nella fattispecie, con la sola esclusione dell'IVA, ove dovuta.

Ai predetti corrispettivi si sommano le spese documentate sostenute da CAL per l'esecuzione del servizio, che saranno rimborsate da ILSPA a seguito di specifica

autorizzazione, mediante la preventiva verifica delle singole note spese.

Il costo orario deve essere definito a monte del relativo affidamento e formalizzato tra le Parti. Cal si impegna a comunicare preventivamente il costo del lavoro di ciascun dipendente e si impegna altresì a non modificarlo, se non previa condivisione di ILSPA, fatto salvo quanto previsto dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva applicabile. Eventuali variazioni delle spettanze pattuite, derivanti da un mutamento delle attività specifiche, dovranno essere concordate tra IL S.p.A. e CAL S.p.A., ed assumere in fine la forma scritta quale atto modificativo del singolo contratto di affidamento.

#### **ARTICOLO 6 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO**

- 6.1 CAL S.p.A. effettuerà una rendicontazione delle prestazioni rese in favore di IL S.p.A. con cadenza semestrale al fine di quantificare il corrispettivo dovuto.
- 6.2 Le fatture per le prestazioni svolte ed i servizi resi saranno emesse dopo la rendicontazione al termine di ogni semestre.
- 6.3 Il pagamento sarà effettuato esclusivamente dietro presentazione di regolare fattura a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario da effettuarsi alla coordinate bancarie indicate in fattura da CAL S.p.A.

#### **ARTICOLO 7 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA**

- 7.1 Il presente Contratto esplica pertanto i propri effetti dalla sua sottoscrizione per tre anni.
- 7.2 È fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo articolo 11.

#### **ARTICOLO 8 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Ciascuna delle Parti è tenuta a non rivelare a terzi - in qualsivoglia forma - qualunque dato, notizia, informazione o quant'altro concernente l'attività, la gestione o l'organizzazione dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto. L'obbligo di segretezza sarà per le Parti vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali le Parti sono venute a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico. Le Parti sono responsabili l'una nei confronti dell'altra per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, e dei propri collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, la parte inadempiente è tenuta a risarcire l'altra parte per tutti i danni che ad essa dovessero derivare.

#### **ARTICOLO 9 - DIVIETO DI CESSIONE**

9.1 È fatto assoluto divieto a CAL S.p.A. di cedere e/o subappaltare a terzi, in tutto o in parte, i Servizi oggetto del presente contratto..

9.2 La violazione di tale obbligo costituirà giusta causa per la risoluzione di diritto del presente contratto in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 che segue.

#### **ARTICOLO 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA**

10.1 Le Parti possono risolvere il presente Contratto con effetto immediato, senza preavviso, mediante comunicazione scritta all'altra Parte, in presenza di un inadempimento contrattuale dell'altra Parte che costituisca giusta causa conformemente a quanto previsto nel successivo articolo 10.2.

10.2 È considerata giusta causa di risoluzione immediata, ai sensi dell'articolo 9.1, qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di gravità tale da non consentire la

prosecuzione anche provvisoria del rapporto contrattuale su una base di fiducia reciproca. Sono considerate giuste cause di risoluzione del Contratto in particolare il mancato e ingiustificato pagamento dei corrispettivi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni; la mancata e/o ritardata esecuzione dei servizi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni.

#### **ARTICOLO 11 – RECESSO**

Stante il comune reciproco affidamento in relazione all'esecuzione del presente Contratto e, in particolare, nell'ottica di garantire la continuità degli incarichi assegnati, con particolare considerazione per gli incarichi di cui al D.Lgs. 50/2016. le Parti, fatta salva la sussistenza di una giusta causa, escludono il diritto del recesso unilaterale essendo soltanto prevista l'ipotesi della risoluzione consensuale.

#### **ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti nel rispetto del D.Lgs.30.6.2003 n.196 (in materia di protezione dei dati personali) e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata la normativa richiamata, si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti da entrambi potranno essere oggetto di trattamento consistente nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e di tutte le altre operazioni indicate nel citato D.Lgs.196/03. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente Contratto e il loro trattamento potrà avvenire attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti in cui è controllato l'accesso. I dati e le informazioni ottenute su questa base potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione a terzi nel quadro delle medesime finalità per le quali sono stati acquisiti.

Inoltre, ai sensi del citato D.Lgs.196/03, è diritto sia di CAL S.p.A. sia di IL S.p.A. di



ottenere in qualsiasi momento conferma dei propri dati, nonché della logica e della finalità dei trattamenti cui sono sottoposti, nonché dell'aggiornamento, della rettifica o dell'integrazione dei predetti dati.

Le Parti potranno opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati loro riguardanti ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione della legge.

Con la firma del presente Contratto le Parti convengono che quanto indicato nel presente articolo vale come informativa e come consenso al trattamento dei dati ove richiesto, nel rispetto del D.Lgs.196/03.

## **ARTICOLO 13 - CONDIZIONI GENERALI**

### **13.1 *Integralità del contratto***

Il presente Contratto modifica e sostituisce ogni intesa, contratto o convenzione precedenti, eventualmente esistenti tra le Parti in materia.

### **13.2 *Modifiche***

Ogni modifica al presente Contratto dovrà avere forma scritta ed essere sottoscritta dai rappresentanti, debitamente autorizzati, di entrambi le Parti.

### **13.3 *Comunicazioni***

Ogni comunicazione tra le Parti dovrà effettuarsi preferibilmente a mezzo legal mail ed essere indirizzata alle rispettivi Sedi Legali come indicate in epigrafe o ad altro indirizzo che ciascuna Parte abbia preventivamente comunicato all'altra in forma scritta.

### **13.4 *Spese***

Il presente Contratto è soggetto a registrazione e al pagamento dell'imposta solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b, della Tariffa-Parte seconda annessa al D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e dell'art. 24, della Tariffa-Parte seconda annessa al D.P.R.

26/10/1972 n. 642. Le eventuali imposte di registro del presente Contratto saranno a carico della Parte che, col proprio inadempimento, avrà reso necessaria la registrazione.

#### 13.5 *Redazione congiunta*

Il presente Contratto è stato predisposto congiuntamente da CAL S.p.A. e da IL S.p.A.; le condizioni e clausole ivi incluse sono immediatamente vincolanti e efficaci per le Parti senza necessitare di specifica approvazione scritta.

### **ARTICOLO 14 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

14.1 Al presente Contratto si applica la legge italiana.

14.2 Qualsiasi controversia riguardante l'esistenza, la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Contratto è devoluta alla competenza esclusiva della Corte competente del Foro di Milano.

Milano, 22 febbraio 2017

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.**

*L'Amministratore Delegato*

Dott. Gianantonio Arnoldi

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

**INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A.**

*Il Direttore Generale*

Ing. Guido Bonomelli

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*